

Comune di Roletto (Torino)

Variante parziale n. 1/2020 al PRGC vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. - approvazione progetto definitivo e correzione di errore materiale, ai sensi art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. 56/77 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento del sindaco, che illustra in modo dettagliato ai consiglieri l'argomento all'OdG.

Il Segretario Comunale richiama prioritariamente l'art. 78 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ricorda che per gli amministratori degli Enti Locali è previsto di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti gli interessi propri o di loro parenti e affini fino al quarto grado. Ricorda altresì che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.

TENUTO CONTO CHE:

- Attualmente nel Comune di Roletto risulta vigente la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale approvata con D.C.C. n. 36 del 17 Giugno 2019 e pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 28 del 11 Luglio 2019;
- La suddetta variante ha adeguato il P.R.G.C. al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico), al P.P.R. (Piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017) ed al nuovo Regolamento Edilizio tipo regionale (R.E.T. in recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 ottobre 2016 approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 s.m.i.);
- Nell'ambito della seconda conferenza di copianificazione per la Variante Generale al P.R.G.C. erano emerse alcune criticità inerenti la disciplina sul commercio ed era stata concordata l'approvazione definitiva della Variante precisando però che erano inapplicabili tutti i riferimenti alla suddetta materia presenti nelle Norme di Attuazione. L'amministrazione si impegnava altresì a revisionare i propri criteri commerciali e adeguare successivamente il P.R.G.C. con una Variante Parziale;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 18 dicembre 2019 sono stati aggiornati i criteri del commercio del Comune di Roletto alla normativa regionale di cui alla D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999, come da ultimo modificata dalla D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 e approvati i Criteri Comunali per l'insediamento di attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi D.G.R. n.85-13268 del 08 febbraio 2010;
- La presente variante, redatta ai sensi del comma 5 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., di seguito denominata Variante Parziale 1/2020, è stata predisposta essenzialmente per recepire l'aggiornamento dei criteri commerciali comunali approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2019 così come previsto dagli articoli 22 e 29 della D.C.R. n. 191-43016 del 20 novembre 2012 e s.m.i.;
- La variante comprende poi una serie di modifiche sia cartografiche che normative finalizzate a risolvere problematiche puntuali e ad apportare delle correzioni e precisazioni alle norme tecniche di attuazione a seguito del primo anno di applicazione delle stesse. Nella relazione illustrativa vengono dettagliate tutte le modifiche oggetto della Variante Parziale n. 1/2020;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 316 del 12 dicembre 2019 si è conferito all'Arch. Giorgio CUCCO di Cercenasco (TO), l'incarico per la redazione della Variante Parziale n. 1/2020 al P.R.G.C.;
- con Determinazione dell'Artea Tecnica n. 115 del 26 maggio 2020 si è affidato allo Studio ENVIA s.r.l., con sede a San Giorgio Canavese (TO), l'incarico per la Verifica di Compatibilità con il piano di classificazione acustica del territorio comunale a sostegno della Variante Parziale 1/2020 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 5, comma 4 della L.R. n. 52/2000 e dei criteri generali della D.G.R. n. 85-38021 del 06/08/2001;
- con Determinazione dell'Area Tecnica n. 114 del 26 maggio 2020 si è affidato allo Studio GEOALPI CONSULTING, con sede a Pinerolo (TO), l'incarico per la redazione della relazione geologica a sostegno della variante parziale, ai sensi della Circ. P.R.G. n. 7/LAP/96 e relativa NTE/99;

PRESO ATTO che:

- con nota pervenuta in data 6 luglio 2020 al prot. 2849 l'Arch. Giorgio CUCCO trasmetteva la seguente documentazione:

- ALL_1 - Relazione Illustrativa;
 - Allegato A alla Relazione illustrativa della Variante Parziale 1/2020: Definizione criteri di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998 e Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2019;
 - ALL_2 - Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.;
 - ELAB_C8 - Norme Tecniche di Attuazione e Schede di Sintesi;
 - ELAB_C5 (Estratto) – Estratto dell'elaborato C5 del P.R.G.C. Vigente “SVILUPPI DEL P.R.G.C. – PREVISIONI URBANISTICHE Capoluogo, Borgata Roncaglia e Villaggio Aurora” con indicazione delle modifiche apportate dalla Variante Parziale 1/2020;
 - ELAB_C9 – Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 114 del 31 Marzo 1998 e s.m.i.;
- con nota pervenuta in data 1 luglio 2020 al prot. 2785 lo Studio GEOALPI CONSULTING, trasmetteva la verifica di compatibilità geologica a corredo del progetto preliminare, composta dai seguenti allegati:
- Relazione geologica – Progetto Preliminare – Variante Parziale 1/2020 al P.R.G.C. ai sensi del comma 5 art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
 - - con nota pervenuta in data 9 luglio 2020 al prot. n. 2907 lo Studio ENVIA, trasmetteva il documento di verifica di compatibilità acustica della Variante Parziale 1/2020 al P.R.G.C., con allegata la seguente documentazione:
 - Verifica di compatibilità acustica – Progetto Preliminare;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2020, con la quale veniva adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 1/2020 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

PRESO ATTO che in data 16/07/2020 è stata effettuata la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, come previsto dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

PRESO ATTO che dal quindicesimo al trentesimo giorno, art. 17 comma 7 della L.R. 56/1977 e s.m.i. recita che: “chiunque può formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della variante”;

EVIDENZIATO che, in data 13 agosto 2020 al prot. 3404 la Ditta Nova Siria S.r.l. segnala che l'elaborato C8 "Norme Tecniche di attuazione e schede di sintesi" all'articolo 7 comma 4.5 recita: "Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati (come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. e art. 16 del Cod. Strada) e comunque all'interno delle Zone Territoriali Omogenee escluse quelle contrassegnate con la lettera "E", nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade non possono essere inferiori a:

- Zone D e D(i): mt. 10;
- Fatto salvo quanto indicato nelle singole schede d'area;
- La distanza dalla strada potrà essere diminuita nei casi di allineamenti in atto chiaramente definiti, nei casi di copertura di frontespizi nudi visibili dalla strada o da spazi pubblici, nei casi espressamente previsti da strumenti urbanistici esecutivi con previsioni plano volumetriche."

La Ditta Nova Siria S.r.l., osserva quanto segue: ... "Il presente elaborato C8 è in contrasto con quanto scritto successivamente nelle eccezioni in cui applicare la distanza dalla strada di mt. 10 in quanto per tutte le aree D, all'interno delle singole schede di area, viene riportata la distanza minima di mt. 20"...

L'osservante propone ... "la sostituzione o l'aggiunta, nel campo "eccezioni", di una specifica voce riguardante le aree D e per quanto riguarda l'installazione di impianti tecnologici";

CONSIDERATO che, l'osservazione pervenuta non è attinente con l'oggetto della Variante Parziale n. 1/2020, così come previsto dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i., ma essa riguarda la segnalazione di un errore materiale ai sensi del comma 12 lettera a) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

PRESO ATTO che, la Variante Parziale 1/2020 è in itinere e che ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i. e che l'osservazione evidenzia la presenza di un chiaro contrasto tra enunciazioni dello stesso strumento per il quale è evidente ed univo il rimedio. Pertanto la correzione può essere eseguita senza che la stessa costituisca variante al P.R.G.C. Vigente ai sensi del comma 12 lettera a) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

PRESO ATTO che l'osservazione formulata è di carattere generale volta ad eliminare un contrasto presente tra l'art. 7 l'elaborato C8 "Norme Tecniche di attuazione e schede di sintesi" e la tabella di sintesi delle aree D e Di., che nella cartografia comunale le fasce di rispetto sono indicate correttamente, così come meglio dettagliato nelle controdeduzioni dell'Arch. Giorgio CUCCO;

VISTE le controdeduzioni pervenute al protocollo comunale in data 19/11/2020 al n. 4947 con la quale l'estensore del piano controdeduce alla segnalazione della Ditta Nova Siria S.r.l. e precisamente:

- L'osservazione pervenuta non riguarda l'oggetto della Variante Parziale, ma costituisce una segnalazione di un errore materiale. Ciò premesso si precisa che l'osservazione evidenzia la presenza di un chiaro contrasto tra enunciazioni dello stesso strumento per il quale è evidente ed univoco il rimedio ai sensi del comma 12 lettera a) dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., nell'ambito della variante parziale 1/2020;

Analizzando la documentazione di P.R.G.C. Vigente si può infatti constatare che sussistono tutte le condizioni per l'applicazione del comma 12 in quanto:

- in cartografia le fasce di rispetto stradali all'interno delle zone territoriali omogenee escluse quelle contrassegnate con la lettera "E" vengono interrotte rimandando così alle indicazioni e prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione (Elab. 8) art. 7;

- L’articolo 7 delle N.T.A. al comma 4.5 nel definire le distanze dal confine stradale all’interno dei centri abitati e comunque all’interno delle zone territoriali omogenee, escluse quelle contrassegnate con la lettera “E” (Zone Agricole), indica per le aree “D” e “Di” una distanza minima per le costruzioni di mt. 10 dal ciglio della strada;
- La scheda normativa delle aree “D” al punto “g” distanze cita l’art. 7 ma riporta distanze dalle strade differenti rispetto al suddetto articolo e del tutto analoghe alle distanze da rispettare in zona agricola e fuori dai centri abitati.

L’indicazione errata è chiaramente quella contenuta nella scheda normativa, in quanto se così non fosse non vi sarebbe stato motivo di interrompere la fascia di rispetto stradale indicata in cartografia della larghezza di mt. 20. L’interruzione cartografica della fascia e la presenza di uno specifico comma dedicato all’art. 7 delle N.T.A. per le fasce di rispetto dentro le zone territoriali omogenee (fatta eccezione per quelle indicate con la lettera E) evidenziano chiaramente la volontà dell’estensore del piano e dell’amministrazione comunale di differenziare la distanza stradale tra i tratti di strada prospettanti zone agricole e quelli prospettanti le altre zone territoriali omogenee (rimedio univoco);

La modifica in oggetto è accoglibile, come descritto nella risposta sopra riportata e non costituisce variante al P.R.G.C. vigente, ma è una mera correzione di errore materiale ai sensi dei commi 12 e 13 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

La correzione può essere eseguita nell’ambito della Variante Parziale in concomitanza con l’approvazione del progetto definitivo. La presente delibera dà atto della correzione di errore materiale ai sensi dei citati commi 12 e 13 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’allegato 1 della D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 dove al punto “1.2. J1 dei procedimenti integrati” sono riportati due schemi procedurali alternativi relativi all’iter da seguire per pervenire all’approvazione delle varianti parziali e che per la variante in oggetto si procederà con lo schema “j.1. Procedimento integrato per l’approvazione delle varianti parziali al P.R.G. fase di verifica di assoggettabilità procedimento contestuale”;

ATTESO che nella variante è presente la verifica preventiva di assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) – Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.;

PRESO ATTO che, con nota prot. 3048 del 20 luglio 2020 veniva trasmesso agli enti competenti la documentazione inerente la Variante Parziale n. 1/2020 del P.R.G.C. per l’espressione dei pareri così come previsto dall’art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.;

VISTI i seguenti pareri pervenuti da parte degli Enti istituzionali coinvolti:

- Parere dell’A.R.P.A., pervenuto con nota prot. n. 67155 del 24 agosto 2020, registrata al protocollo dell’Ente al n. 349 del 24 agosto 2020, nella quale si esprime la non assoggettabilità della variante alla fase di valutazione della procedura di V.A.S., formulando alcune osservazioni tecniche e precisamente:

- Stralcio Osservazione 1: ... “Si evidenzia, che parte dell’area di addensamento “A5” ricade nell’area di osservazione prevista della normativa R.I.R., relativa allo Stabilimento a rischio di incidente rilevante, soggetto all’articolo 6 del D.Lgs. 105/2015 e s.m.i. aggiornato dal D.Lgs. 238/05, denominato CIA TECNHEMA SUD EUROPA (in breve CIA e già C.I.A. s.r.l.) (già G.M. MEGA S.p.A.). Dallo studio del “Progetto preliminare” non risulta nessun approfondimento su questo argomento. Considerando le possibili interferenze, si chiede di prendere in considerazione tutti i vincoli e le prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia (D.Lgs.105/2015, il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 9 maggio 2001 e la deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte n. 23-4501 del 12 ottobre 2010)”...;
- Stralcio Osservazione 2: ...“Si ricorda di prevedere le compensazioni previste per il

consumo di suolo per l'area denominata "D12" che ricade nell'addensamento A5 e che fa parte delle "Zone territoriali omogenee la cui trasformazione comporta consumo di suolo e per le quali sono previste opere di compensazione ambientale", riportate nella tavola denominata "Elaborato C11 sugli interventi di compensazione ambientale"....;

- Stralcio Osservazione 3: ... "Per quanto riguarda i Criteri Comunali per l'insediamento di attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi D.G.R. n.85-13268 del 08.02.2010, si sottolinea che, la presenza e la realizzazione di nuove attività potrebbe costituire un elemento di criticità, nel caso siano collocate nelle vicinanze di edifici residenziali. Tenuto conto di ciò, sarà opportuno evitare il posizionamento di dehors e/o di aree esterne per lo stazionamento di persone nelle zone prossime alle unità abitative. Nel caso si preveda l'utilizzo di impianti di diffusione musicale sarà altresì necessario predisporre un'ideale documentazione previsionale di impatto acustico ex art. 8 L. 447/95 e art. 10 L.R. 52/00"....;

- Stralcio Osservazione 4: ... "Si ricorda che il comune di Roletto è inserito negli elenchi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017 e pertanto occorre verificare che le infrastrutture connesse con la Variante siano compatibili con quanto indicato nella suddetta deliberazione al fine di tutelare la risorsa idrica sotterranea."....;

- Stralcio Osservazione 5: ... "per quanto concerne la possibilità di interferire con l'acquifero superficiale si chiede, che nelle successive fasi di dettaglio progettuale, si proceda ad un corretto dimensionamento delle strutture di fondazione, questo perché la soggiacenza si attesta sui 5-10 m (Geoportale Arpa Piemonte, tematismo "Idrogeologia della pianura piemontese") su buona parte delle aree in variante. Di conseguenza si chiede di utilizzare durante le fasi di cantiere tutti gli opportuni accorgimenti volti a non impattare l'acquifero superficiale soprattutto nella realizzazione di strutture interrato"....;

- Stralcio Osservazione 6: ... "Si chiede di verificare, inoltre, che le reti tecnologiche siano tutte adeguatamente dimensionate e siano compatibili con le modifiche previste dalla Variante e che la viabilità sia adeguata a supportare le attività future"....;

- Stralcio Osservazione 7: ... "Si ricorda che dovrà essere effettuata una corretta gestione delle terre e rocce da scavo, derivanti da tutte le relative operazioni di escavazione, tendo conto di quanto previsto dal D.P.R. 120/2017. Per tutte le previste operazioni di demolizione, dovranno essere attentamente quantificati i volumi demoliti e le tipologie di materiale coinvolto al fine di individuare le modalità più corrette di gestione (conferimento ad impianti di trattamento, recupero e solo in ultima analisi smaltimento in discarica). Allo stesso modo deve essere accertata la presenza in tutti gli edifici, di eventuali materiali da costruzione contenenti amianto e ne deve essere garantita la rimozione in condizioni di sicurezza ed il corretto smaltimento finale. Per quanto riguarda le indicazioni di sostenibilità, si reputa opportuno si tenga conto di quanto previsto sul contenimento dell'uso delle risorse, garantendo quindi che le previsioni siano aderenti ai principi dello sviluppo sostenibile. In merito alle risorse energetiche si suggerisce di prevedere: l'impiego delle migliori tecniche disponibili, relativamente alle prestazioni energetiche degli edifici, in particolare, per l'ottimizzazione dell'isolamento termico degli interni e la minimizzazione del fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva ed invernale; l'utilizzo al massimo grado della luce naturale per l'illuminazione degli spazi interni; la razionalizzazione dei consumi energetici, per esempio mediante impiego di lampade ad elevata efficienza per l'illuminazione, esterna ed interna, con adeguati dispositivi automatizzati per l'accensione e lo spegnimento, nonché la riduzione dell'intensità luminosa nelle ore notturne; l'impiego di impianti solari termici o fotovoltaici, eventualmente integrati nei materiali edilizi impiegati."....;

- Stralcio Osservazione 8: ... “Per una corretta gestione e razionale utilizzo della risorsa idrica garantendo anche l’invarianza idraulica degli interventi, come indicato dal PTCP2, si suggerisce di prevedere: disposizioni tese a ridurre l’impermeabilizzazione delle superfici scolanti, prevedendo pavimentazioni permeabili (particolarmente indicate in cortili, marciapiedi, parcheggi, strade a bassa frequentazione) e l’uso di manto bituminoso solo nei luoghi di maggior frequenza di passaggio; l’effettuazione della raccolta separata delle acque pluviali provenienti dalle coperture dei fabbricati per permettere il riuso delle stesse (ad esempio per irrigazione delle aree verdi, acque per WC) ed allo stesso tempo una “laminazione” degli eventi piovosi più intensi. A tal proposito si consiglia di verificare i dimensionamenti di tali opere proposti nell’elaborato DS6 del PTCP2 al punto 4.1 (Disposizioni tecnico-normative in materia di difesa del suolo).”...;
- Stralcio Osservazione 9: ... “Infine, si consiglia di prevedere: in riferimento ai potenziali impatti sulla componente Paesaggio si dovrebbe inoltre far riferimento per la progettazione degli interventi ai seguenti documenti redatti dalla Regione Piemonte: “Linee guida per l’analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio” (maggio, 2014); per le previste realizzazioni delle aree a verde e si raccomanda di utilizzare vegetazione climacica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 “Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con D.G.R. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019, n. 24- 9076.”...;
- Nota della Città Metropolitana di Torino, trasmessa con prot. Protocollo n. 58805/2020 del 31 agosto 2020, registrata al protocollo dell’Ente al n. 3588 del 31 agosto 2020, Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Territorio, Edilizia Privata e Viabilità, Direzione Territorio Trasporti, (Atto DD 3296 del 27/08/2020 firmato dal dirigente della direzione Territorio e Trasporti) contenente il Pronunciamento di Compatibilità della Variante Parziale 1/2020 al PTC2 e non vengono formulate osservazioni;
- Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, trasmesso con nota prot. 0014360 del 22 settembre 2020 registrata al protocollo dell’Ente al n. 0003965 del 22 settembre 2020 con cui non valuta necessario l’assoggettamento alla V.A.S. della variante, ribadendo le puntuali prescrizioni già inserite nelle schede specifiche per gli interventi denominati “2 e 3”;

PRESO ATTO che, l’A.S.L. di Collegno e Pinerolo non ha fatto pervenire nessun parere nei termini previsti dalla normativa;

VISTO prot. 4216 del 6 ottobre 2020, con il quale l’Arch. Giorgio CUCCO, trasmetteva il parere tecnico di controdeduzione alle osservazioni dell’ARPA Piemonte prot. 00067155/2020 del 24/08/2020 pervenute sul progetto preliminare della Variante Parziale 1/2020 al P.R.G.C., e nello specifico:

- Precisazioni tecniche Osservazione 1: Come precisato nella relazione illustrativa, allegata al progetto preliminare, l’intervento n. 1 è un mero recepimento all’interno del P.R.G.C. vigente di quanto contenuto nei criteri commerciali e di somministrazione bevande e alimenti approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2020, con il quale il Comune di Roletto ottemperava agli impegni sottoscritti durante la seconda conferenza di copianificazione per l’approvazione della Variante Generale allo strumento urbanistico, poi approvata con D.C.C. 36 del 17 giugno 2019 e pubblicata sul B.U.R. n. 28 dell’11 luglio 2019. Nel verbale conclusivo di conferenza la Regione Piemonte approvava il PRGC chiedendo la revisione dei criteri commerciali comunali con modifica dei perimetri dell’addensamento commerciale extra urbano A5 e degli addensamenti

commerciali A1 presenti sul territorio. Nell'ambito della Variante Parziale n. 1/2020 non si ritiene necessario approfondire i vincoli legati all'interferenza dell'addensamento commerciale A5 con le fasce RIR, in quanto la normativa RIR è già completamente contenuta all'interno delle norme di attuazione vigenti e pertanto sulle porzioni di addensamento commerciale ricadente in detti ambiti si applicano le norme contenute all'art. 41 "norme di tutela rischio industriale" delle NTA vigenti senza che la variante introduca modificazioni di alcun genere;

- Precisazioni tecniche Osservazione 2: Come correttamente osservato la trasformazione dell'area D12, attualmente ineditata, comporta incremento del consumo di suolo, e come previsto dalle normative vigenti devono essere previste opere di compensazione ambientale. Si precisa però che tali compensazioni per l'area osservata sono già previste dal P.R.G.C. Vigente come indicato nelle schede normative delle aree D: ...“Per le aree D, classificate come “Aree produttive di completamento” di cui alla presente tabella si prescrivono le opere di compensazione ambientale di cui all'art. 58 delle NTA”... La variante parziale n.1 non modifica in alcun modo tali prescrizioni né all'interno della scheda normativa né all'articolo 58 delle NTA. Non si ritiene pertanto necessario introdurre ulteriori compensazioni ambientali o prescrizioni in merito;

- Precisazioni tecniche Osservazione 3: Il Comune di Roletto è dotato di piano di zonizzazione acustica in fase di revisione a seguito della Variante Generale approvata con D.C.C. n. 36 del 17 giugno 2019 e di regolamento comunale per l'installazione di dehors. Si rimanda pertanto il recepimento di tale osservazione in detti strumenti, che possono essere opportunamente richiamati nelle NTA del P.R.G.C.;

- Precisazioni tecniche Osservazione 4: Il PRGC Vigente ha già recepito le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2018, n. 12-6441 Aree di ricarica degli acquiferi profondi (Art. 44 bis delle NTA, Tavola 7 degli elaborati geologici e carta di sintesi, elaborato C2) e gli interventi previsti nella Variante Parziale n.1/2020 risultano compatibili con le prescrizioni vigenti. Estratto art. 44 bis delle NTA: ...“ Ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2018 n. 16-6441 “Aree di ricarica degli acquiferi profondi”, nell'ambito della variante generale al P.R.G.C., approvata con D.C.C. n. 36 del 17 giugno 2019 e pubblicata sul B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 2019, sono stati definiti (Tavola 7 degli elaborati geologici e carta di sintesi, elaborato C2) gli ambiti ricadenti tra il limite superiore della fascia tampone e il limite superiore delle aree di ricarica degli acquiferi profondi s.s., nonché la porzione di territorio comunale localizzata a valle del limite superiore di ricerca degli acquiferi profondi s.s., quali settori in cui occorre adottare le misure relative alla destinazione del territorio nonché le limitazioni e le prescrizioni relative ad attività specifiche che possono avere impatto negativo sulla qualità delle acque di falda profonde. ”...;

- Precisazioni tecniche Osservazione 5: L'osservazione è già stata recepita dalla variante, con l'introduzione del comma 14 dell'art. 51 delle NTA dove si precisa che in tutto il territorio comunale, fatte salve le prescrizioni di carattere idrogeologico in funzione della classe di rischio idrogeologico e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica di cui all'art.44 delle NTA e della quota della soggiacenza della falda freatica, è ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati pertinenziali. La quota d'appoggio del solaio del piano interrato o seminterrato deve garantire un franco di almeno un metro dalla quota massima della falda freatica. Tale quota dovrà essere determinata di volta in volta con specifica relazione geologica allegata al progetto municipale. L'interferenza con l'acquifero superficiale come già ricordato è normato nelle NTA del P.R.G.C. Vigente all'art. 44 bis;

- Precisazioni tecniche Osservazione 6: tecniche Le aree oggetto di variante sono tutte inserite in ambiti urbanizzati del territorio comunale e le reti tecnologiche risultano idonee e compatibili con le modifiche previste. A tal proposito si richiamano gli Allegati B6, B7 e B8 del P.R.G.C. Vigente, approvato con D.C.C. n. 36 del 17 giugno 2019, dove sono mappate le reti infrastrutturali esistenti;

- Precisazioni tecniche Osservazione 7: Pur condividendo i suggerimenti proposti si precisa che trattasi di questioni di dettaglio progettuale ampiamente normate e disciplinate da norme sovracomunali e regolamenti di settore. Il piano regolatore vigente al comma 3 dell'art. 56 delle NTA "norme in tema di promozione della qualità architettonica, della progettazione sostenibile, della tutela del paesaggio e dell'ambiente" richiama tali aspetti di buona progettazione in maniera generale, senza scendere nel dettaglio al fine di non generare sovrapposizioni di norma che risulterebbero ridondanti e difficili da applicare, soprattutto in caso di modifica e/o aggiornamento delle norme di settore sovracomunali;
- Precisazioni tecniche Osservazione 8: Il progetto preliminare per le aree oggetto di variante prevede già prescrizioni finalizzate alla corretta gestione e razionalizzazione della risorsa idrica (Scheda normativa delle aree F, note e prescrizioni specifiche per le zone F4 e F19A. Nell'ambito del progetto definitivo si potranno introdurre prescrizioni più specifiche;
- Precisazioni tecniche Osservazione 9: Nell'ambito del progetto definitivo potrà essere recepito il consiglio di far riferimento per la progettazione degli interventi alle "Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del Paesaggio" redatti dalla Regione Piemonte. Per quanto riguarda l'impiego di specie vegetali da impiegare nella realizzazione delle aree verdi, si precisa che le NTA del P.R.G.C. vigente prescrivono all'art. 53 comma 3.2 l'uso di essenze vegetali autoctone. Nell'ambito del progetto definitivo si potrebbe integrare la prescrizione vigente precisando quanto suggerito da A.R.P.A. Piemonte;

PRESO ATTO che, in data 7 ottobre 2020, con prot. 4225, veniva trasmessa la documentazione succitata all'Organo Tecnico dell'Unione Montana, per la richiesta di parere inerente la procedura di V.A.S;

VISTA la nota prot. 4417 del 16 ottobre 2020 l'Organo Tecnico di Unione Montana del Pinerolese, vista la documentazione tecnica prodotta ed i pareri pervenuti sopra citati, afferma che non sussistono criticità ambientali tali da prevedere l'assoggettabilità obbligatoria della Variante Parziale 1/2020 alla procedura di V.A.S. in quanto non si ritiene che le sue previsioni generino effetti negativi rilevanti sul sistema ambientale e territoriale di riferimento, e che i suoi contenuti non siano in contrasto con le prescrizioni della pianificazione sovraordinata. Nelle conclusioni della relazione dell'Organo Tecnico di Unione Montana si raccomanda comunque il rispetto delle seguenti osservazioni e prescrizioni:

- Intervento n. 2: per ridurre l'effetto negativo sulla rete idrica superficiale in concomitanza con gli eventi meteorici più intensi, è opportuno prevedere la realizzazione di vasche di raccolta delle acque meteoriche e/o l'impiego di pavimentazioni drenanti nelle aree libere di pertinenza degli edifici;
- Intervento n.3: per le previste realizzazioni delle aree a verde di raccomanda di utilizzare vegetazione climatica e non le specie inserite negli elenchi allegati alla D.G.R. 12 Giugno 2017, n. 33-5174 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" e degli elenchi aggiornati con la D.G.R. 27 maggio 2019 n.24-9076;

VISTA la Determinazione n. 88 del 14 ottobre 2020 pervenuta la protocollo comunale in data 16 ottobre 2020 prot. 4417, avente ad oggetto: "Procedure di valutazione ambientale strategica - Fase di verifica inerente la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Roletto", con la quale l'Organo Tecnico nella relazione istruttoria ritiene che non sussistano criticità ambientali tali da prevedere l'assoggettabilità obbligatoria della Variante Parziale n. 1/2020 alla procedura di V.A.S.;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 05 novembre 2020 con prot. 4727 è stata effettuata la pubblicazione integrale della verifica di assoggettabilità alla V.A.S. sull'albo pretorio;

DATO ATTO che il progetto preliminare della Variante è stato pertanto modificato dall'Arch. Giorgio Cucco, secondo le prescrizioni riportate nel verbale dell'O.T.C. e conformemente ai pareri dei competenti enti sovracomunali, ed è depositato al protocollo generale dell'Ente in data 19 novembre 2020 al prot. n. 4947;

VISTA la Variante Parziale al P.R.G.C. n. 1/2020 costituita dai seguenti elaborati:

- ALL_1 - Relazione Illustrativa; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- Allegato A alla Relazione illustrativa della Variante Parziale 1/2020: Definizione criteri di cui all'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998 e Definizione criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2019; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- ALL_2 - Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- ELAB_C8 - Norme Tecniche di Attuazione e Schede di Sintesi; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- ELAB_C5 (Estratto) – Estratto dell'elaborato C5 del P.R.G.C. Vigente “SVILUPPI DEL P.R.G.C. – PREVISIONI URBANISTICHE Capoluogo, Borgata Roncaglia e Villaggio Aurora” con indicazione delle modifiche apportate dalla Variante Parziale 1/2020; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- ELAB_C9 – Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.Lgs 114 del 31 Marzo 1998 e s.m.i.; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- Verifica di conformità alla classificazione acustica del territorio comunale (di cui al prot. 2907 del 09/07/2020);
- Relazione Geologica con allegato dichiarazione di compatibilità geologica (di cui al prot. 2785 del 01/07/2020);

PROPONE

- DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE il progetto definitivo della Variante Parziale n. 1/2020, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che il presente progetto definitivo della Variante Parziale n. 1/2020 è redatto sia in recepimento dei pareri degli Enti intervenuti nell'ambito della procedura di VAS, sia dell'Organo Tecnico di Unione Montana;
- DI APPROVARE la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- DI DARE ATTO che contestualmente all'approvazione della Variante Parziale n. 1/2020 viene attuata la correzione dell'errore materiale in recepimento dell'osservazione delle Ditta Nova Siria S.r.l. e del parere dell'Arch. Giorgio Cucco.

Il segretario comunale ricorda ai Consiglieri l'eventuale necessità di astensione per incompatibilità, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.

I consiglieri Sigg.ri Salvai Ezio, Sapei Marco e Bocchetto Davide manifestano la loro astensione, abbandonando la seduta in videoconferenza.

I Consiglieri presenti risultano pertanto n. 8.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
- la L.R. 56/77 e s.m.i.;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.,
- la D.G.R. n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della L.R. 56/77”;
- DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- AQUISITO il parere favorevole in ordine di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato al Responsabile dell’ Area Tecnica;

DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI APPROVARE con la seguente votazione:

Consiglieri Presenti n. 8 –

Votanti n. 7 –

Astenuti n. 1 – (cons. Silvio Bertrand)

Voti favorevoli n. 7 –

Voti contrari *nessuno*

il progetto definitivo della Variante Parziale n. 1/2020 redatto ai sensi dell’art. 17 comma 5-6-7 della L.R. 56/1977 e s.m.i., costituita dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

- a) ALL_1 - Relazione Illustrativa; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- b) Allegato A alla Relazione illustrativa della Variante Parziale 1/2020: Definizione criteri di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998 e Definizione criteri comunali per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvati con D.C.C. n. 58 del 18/12/2019; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- c) ALL_2 - Verifica preventiva di assoggettabilità a V.A.S.; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- d) ELAB_C8 - Norme Tecniche di Attuazione e Schede di Sintesi; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- e) ELAB_C5 (Estratto) – Estratto dell’elaborato C5 del P.R.G.C. Vigente “SVILUPPI DEL P.R.G.C. – PREVISIONI URBANISTICHE Capoluogo, Borgata Roncaglia e Villaggio Aurora” con indicazione delle modifiche apportate dalla Variante Parziale 1/2020; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- f) ELAB_C9 – Individuazione degli addensamenti e delle localizzazioni commerciali ai sensi dell’art. 8 comma 3 del D.Lgs 114 del 31 Marzo 1998 e s.m.i.; (di cui al prot. 4947 del 19/11/2020);
- g) Verifica di conformità alla classificazione acustica del territorio comunale (di cui al prot. 2907 del 09/07/2020);
- h) Relazione Geologica con allegato dichiarazione di compatibilità geologica (di cui al prot. 2785 del 01/07/2020);

- 3) DI DARE ATTO che il presente progetto definitivo della Variante Parziale n. 1/2020 è redatto sia in recepimento dei pareri degli enti intervenuti nell'ambito della procedura di VAS, sia dell'Organo Tecnico;
- 4) DI DICHIARARE che, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. 56/1977 e s.m.i. la Variante Parziale n. 1/2020 è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 5) DI DICHIARARE, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.P.G.R. 22/03/2019 n. 4/R, per la variante in oggetto n. 1/2020, il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del P.p.r.;
- 6) DI DICHIARARE che il procedimento di V.A.S. ha seguito l'iter descritto alla lettera j.1. di cui all'Allegato 1 della DGR 25-2977/2016 che si è concluso in data 14 ottobre 2020 con il provvedimento di esclusione della variante dalla successiva fase di valutazione di cui alla Determinazione n. 88 del 14 ottobre 2020 ed allegata relazione dell'Organo Tecnico;
- 7) DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Tecnica i provvedimenti amministrativi connessi all'approvazione della presente Variante Parziale n. 1/2020, previsti dal su richiamato 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- 8) DI ACCOGLIERE la segnalazione presentate dalla Nova Siria S.r.l. con protocollo del 3404 n. 13 agosto 2020, in quanto si trattasi di errore materiale che elimina un contrasto tra enunciazioni dello stesso strumento, così come previsto dall'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/1977 e s.m.i. e come meglio specificato nelle controdeduzioni a firma dell'Arch. Giorgio CUCCO pervenute a questo ente in data 19/11/2020 prot. 4947;
- 9) DI APPROVARE la correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 17 comma 12 lettera a) della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- 10) DI DARE ATTO che contestualmente all'approvazione della Variante Parziale n. 1/2020 viene attuata la correzione dell'errore materiale in recepimento dell'osservazione delle Ditta Nova Siria S.r.l. e del parere dell'Arch. Giorgio Cucco;
- 11) DI DEMANDARE al Responsabile dell'area Tecnica i provvedimenti amministrativi connessi alla correzione dell'errore materiale previsti dal su richiamato 12 e 13 comma dell'art. 17 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.;
- 12) DI DARE ATTO che la presente variante Parziale entrerà in vigore con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del presente atto ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- 13) DI PUBBLICARE interamente i documenti sul sito comunale alla sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Pianificazione e governo del territorio".

(omissis)